

**NEL MONDO DELLA GIUSTIZIA:
FRATTURE E CONTINUITÀ TRA REGIME FASCISTA
E ORDINAMENTO DEMOCRATICO**

di Guido Neppi Modona

1. *La giustizia nel regime fascista*

Per quanto possa apparire paradossale, per alcuni decenni dopo la caduta del fascismo nel mondo della giustizia convivono radicali fratture rispetto al regime e ferrea continuità nella struttura ordinamentale, negli uomini (le donne entreranno in magistratura solo nel 1964) e nelle prassi operative della magistratura italiana.

Per rendersi conto di quanto fosse profonda la contraddizione tra fratture e continuità converrà richiamare per sommi capi lo stato della giustizia nel regime fascista, che a sua volta si poneva in termini di sostanziale continuità con lo Stato liberale. La magistratura non godeva né dell'indipendenza esterna dal potere esecutivo, né dell'indipendenza interna dai vertici dell'organizzazione giudiziaria e dai capi degli uffici. In particolare, il pubblico ministero era in rapporto di diretta dipendenza dal Ministro della giustizia; quanto alla magistratura giudicante, i poteri relativi allo stato giuridico (ingresso in carriera, assegnazione della sede, trasferimenti, promozioni, incarichi direttivi, azione disciplinare) erano esercitati dal Ministro della giustizia o da commissioni di alti magistrati istituite presso il ministero. Non a caso si parlava di "alta" e "bassa" magistratura e nei confronti di quest'ultima di "magistrati dipendenti".

In tale contesto, il regime emanò il "suo" ordinamento giudiziario solo nel 1941, al fine di rafforzare la già esistente dipendenza esterna e interna della magistratura e renderla organica alla concezione totalitaria dello stato fascista. Leggiamo così, nella relazione del Ministro della giustizia Grandi all'ordinamento giudiziario del 1941, che va respinto

“il principio del c.d. autogoverno della Magistratura, incompatibile col concetto dello Stato fascista”, essendo “inammissibile che nello Stato esistano organi indipendenti dallo Stato medesimo, o autarchie, o caste sottratte al potere sovrano unitario”. Quanto alla dipendenza interna, la relazione Grandi insiste sul ruolo di supremazia dei vertici della magistratura: “Dalla Corte di Cassazione si irradia sull’amministrazione della giustizia una luce intensa e perenne, che aiuta i giudici ad attuare il precetto del legislatore con l’opera dell’interpretazione, dominata da unicità di indirizzo e sorretta da squisita sensibilità giuridica e politica, in conformità dello spirito sostanzialmente innovatore delle leggi fasciste”. Il metro della “sensibilità politica”, ovviamente a senso unico, interviene anche ai fini delle promozioni: sono considerati titoli preferenziali l’essere feriti o invalidi per la causa fascista, il brevetto di partecipazione alla marcia su Roma e l’iscrizione ininterrotta ai fasci di combattimento in data anteriore al 28 ottobre 1922.

A questa magistratura, pur così strettamente controllata dal Ministro e dai vertici della Cassazione, venne risparmiato il compito di repressione dell’opposizione politica, affidato al Tribunale speciale per la difesa dello stato. Istituito dalla legge 25 novembre 1926 n. 2008, intitolata appunto “Provvedimenti per la difesa dello Stato”, è un organo militare di giustizia politica, presieduto da un ufficiale dell’esercito, della marina, dell’aeronautica o della milizia volontaria per la sicurezza nazionale, dalla quale provengono gli altri cinque giudici. I magistrati ordinari non persero comunque l’occasione di partecipare all’attività del TSDS, distaccati in qualità di pubblici ministeri e giudici istruttori incaricati di svolgere indagini, raccogliere prove e sostenere l’accusa in giudizio. Dall’inizio della sua attività all’entrata dell’Italia in guerra il TSDS ha giudicato 5.619 imputati, di cui 4.596 raggiunti da sentenze di condanna, per un totale di 28.000 anni di galera e 9 condanne a morte.

Sul terreno delle misure di prevenzione, per colpire il dissenso politico nel nuovo testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (r.d. 6 novembre 1926 n. 1848) venne inserito il confino di polizia, erede del domicilio coatto dello Stato liberale. Il confino di polizia continua ad essere applicabile nei confronti di soggetti già “ammoniti” perché ritenuti socialmente pericolosi per i loro atteggiamenti e comportamenti di vita o per la loro inclinazione a delinquere, ma ora fa ingresso la pericolosità politica e ne sono destinatari, a prescindere da precedente ammonizione, anche coloro che “svolgono o abbiano manifestato il

proposito di svolgere un'attività rivolta a sovvertire violentemente gli ordinamenti politici, economici o sociali costituiti nello Stato [...] o un'attività comunque tale da recare nocimento agli interessi dello Stato". Il confino è disposto da commissioni amministrative provinciali presiedute dal prefetto e composte dal procuratore del re, dal questore, dal comandante provinciale dell'arma dei carabinieri, da un ufficiale superiore della milizia volontaria per la sicurezza nazionale. Venne inoltre istituita presso il Ministero dell'interno una commissione di appello, di cui faceva parte l'avvocato generale della corte di appello di Roma. Tra il 1926 e il 1943 vennero assegnati al confino circa 12.300 oppositori politici o presunti tali.

Tra i contrassegni più rilevanti dell'involuzione totalitaria della dittatura fascista vanno annoverate le leggi razziali antiebraiche del 1938, sulle quali il ceto dei giuristi manifestò entusiastica adesione e si esercitò in dotte elaborazioni interpretative e sistematiche. La legge 13 luglio 1939 n. 1024 istituisce poi il c.d. tribunale della razza, commissione amministrativa chiamata ad esprimere parere vincolante sulla facoltà del Ministro dell'interno di dichiarare la non appartenenza alla razza ebraica anche in difformità alle risultanze dello stato civile. Era composta da due alti funzionari del Ministero dell'interno e tre magistrati di Cassazione, tra cui Gaetano Azzariti in qualità di presidente; un quarto magistrato di Cassazione svolgeva le funzioni di capo di gabinetto del presidente.

2. Le fratture dopo la caduta del fascismo e nell'ordinamento costituzionale

Nel mondo, largamente inteso, della giustizia le fratture si pongono su due livelli: da un lato l'immediata soppressione di organi e istituti appositamente creati per reprimere l'opposizione e il dissenso politico e in occasione della svolta razzista del regime; dall'altro i principi costituzionali antitetici alla dipendenza esterna e interna della magistratura elaborati nei diciotto mesi di lavoro dell'Assemblea costituente.

Il TSDS viene soppresso con d.l. 29 luglio 1943 n. 668 (verrà poi ricostituito in diversa composizione nella Repubblica sociale italiana), mentre molto più lunghe e tormentate sono le tappe dell'abrogazione delle leggi razziali.

Il tribunale della razza cessa di fatto le sue funzioni il 25 luglio 1943, ma è opportuno sin d'ora anticipare che i quattro magistrati di Cassazione che a vario titolo ne avevano fatto parte saranno protagonisti di una emblematica e paradossale vicenda di continuità (se ne parlerà nel paragrafo successivo).

L'abrogazione delle leggi razziali venne annunciata con il r.d. 20 gennaio 1944 n.25, pubblicato sulla GU del 2 febbraio, mentre venne invece sospesa la pubblicazione del r.d. n. 26, recante la stessa data, relativo alla reintegrazione dei diritti patrimoniali degli ebrei perseguitati. Il ritardo venne giustificato dall'esigenza di evitare rappresaglie dei tedeschi contro gli ebrei nei territori della RSI e ne fu poi disposta la pubblicazione con d.lg.lgt. 5 ottobre 1944 n.252 (GU del 20 ottobre 1944). Le leggi contro gli ebrei emanate dal 1938 al 1943 erano peraltro talmente numerose e pervasive che trascorsero più di quaranta anni dopo la Liberazione e furono necessarie ben ottanta leggi (l'ultima del 1987) per depurare l'ordinamento repubblicano dalla vergogna delle leggi razziali. Anche le vicende giurisprudenziali relative alla reintegrazione dei diritti patrimoniali degli ebrei furono assai tormentate, talvolta affidate in Cassazione a sezioni presiedute da quegli stessi giudici che in un recente passato avevano manifestato la loro adesione alla legislazione antiebraica.

Più lineare è stata la sorte del confino di polizia, rimasto in vita sino all'entrata in vigore della legge 27 dicembre 1956 n. 1423 che ha modificato l'intero sistema delle misure di prevenzione, ma non più applicato dopo la Liberazione in funzione di controllo dell'opposizione e del dissenso politico.

Assai complesse sono le vicende relative all'ordinamento giudiziario. Il d.lgs.lgt. 30 maggio 1946 n. 511 "Guarentigie della magistratura" (c.d. decreto Togliatti) si pone – per quanto qui interessa – in termini di (parziale) frattura nella parte in cui ai poteri di direzione del Ministro sostituisce una generica vigilanza sulle funzioni che la legge attribuisce al pubblico ministero. Le grandi fratture sono contenute nella Costituzione, che detta un sistema di principi esaustivi a tutela dell'indipendenza esterna e interna: in quei principi si legge in trasparenza la volontà dei costituenti di dettare una disciplina assolutamente antitetica allo stato di dipendenza esterna e interna in cui operava la magistratura nel regime fascista. La frattura è radicale e trova riscontro nella formulazione particolarmente felice, chiara e sintetica dei vari principi,

che converrà qui testualmente riprodurre, sì da renderne evidente l'abisale contrasto con gli indirizzi giurisprudenziali e le posizioni dei vertici della magistratura nel primo ventennio dopo la caduta del regime.

L'indipendenza esterna è sancita dall'art. 104 comma 1: "La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere", nonché dai successivi commi che enunciano il principio dell'autogoverno, attuato da un Consiglio superiore della magistratura composto per due terzi da magistrati ordinari eletti tra gli appartenenti alle varie categorie e per un terzo da componenti laici eletti dal Parlamento in seduta comune. L'art. 105 attribuisce al CSM "le assunzioni, le assegnazioni ed i trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti disciplinari nei confronti dei magistrati", sino ad allora direttamente o indirettamente disposti dal Ministro, e l'art. 110 ribadisce che, ferme le competenze del CSM, "spettano al Ministro della giustizia l'organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia". Infine aleggia in trasparenza l'allora recente ricordo del nefasto TSDS là dove si legge, nell'art. 102 comma 2, che "Non possono essere istituiti giudici straordinari o giudici speciali".

Se possibile, ancora più lapidari e precettivi sono i principi sull'indipendenza interna, concentrati nell'art. 101 comma 2 "I giudici sono soggetti soltanto alla legge", che sarà preso a modello – sia detto per inciso – da numerose costituzioni di paesi di più recente democrazia, e nell'art. 107 comma 4 "I magistrati si distinguono fra loro soltanto per diversità di funzioni". In quindici parole viene cancellata la secolare struttura gerarchica e piramidale dell'organizzazione giudiziaria e la supremazia dei vertici della Cassazione sulla bassa magistratura, scritta non solo nelle norme, ma profondamente radicata nella stessa cultura giudiziaria durante lo Stato liberale e ancor più nel corso del regime fascista.

Il quadro delle fratture è completato dal carattere rigido della Costituzione e dalla conseguente istituzione della Corte costituzionale, organo collegiale nominato per un terzo dal Presidente della Repubblica, per un terzo dal Parlamento in seduta comune e per un terzo dalle alte magistrature ordinaria e amministrativa, e competente, tra l'altro, a decidere le questioni di legittimità costituzionale sollevate dai singoli magistrati nei confronti delle leggi ordinarie. La decisione viene così sottratta alla Cassazione che ne aveva invano rivendicato l'esclusività.

3. *Le continuità nella magistratura. Cause ed effetti*

3.1 *La mancata epurazione*

Numerose sono le concause degli atteggiamenti di sostanziale continuità della magistratura dopo la caduta del regime fascista, evidenti soprattutto nelle scelte giurisprudenziali e nelle funzioni di supremazia gerarchica ancora svolte dalla Cassazione nei confronti della bassa magistratura.

Al primo posto si colloca il fallimento dell'epurazione dei vertici dell'organizzazione giudiziaria, per tali intendendo in via generale i magistrati, aventi almeno il grado di consigliere di Cassazione, che al momento della caduta del fascismo svolgevano funzioni di particolare rilievo, quali primo presidente e procuratore generale della Cassazione, presidenti di sezione della Cassazione, presidenti e procuratori generali delle corti di appello, presidenti e procuratori dei più importanti tribunali, alti magistrati distaccati presso il Ministero della giustizia (quali, ad esempio, responsabile dell'ufficio legislativo, direttore dell'ufficio superiore del personale, capi di gabinetto dei vari ministri della giustizia), componenti del CSM e della Suprema corte disciplinare nel periodo 1941-1943.

Avrebbero dovuto essere sottoposti a procedimento di epurazione anche quei magistrati che, pur non avendo posizioni di vertice, avevano svolto in organi esterni attività che implicavano profonda compromissione con il regime. Si tratta dei magistrati distaccati con funzioni di pubblico ministero e giudice istruttore presso il TSDS, dei pubblici ministeri nelle commissioni provinciali che disponevano il confino di polizia e nella commissione d'appello di Roma, del folto gruppo di alti magistrati che, non richiesti e non sollecitati, avevano condiviso le leggi e la politica razzista antiebraica del 1938, tra cui i quattro magistrati che a vario titolo avevano operato presso il tribunale della razza.

In ordine cronologico troviamo poi i magistrati che, a partire dal 1940, hanno prestato servizio presso i tribunali militari di guerra nei territori occupati dall'esercito italiano. La guerra è stata una delle scelte più nefaste del regime fascista e i tribunali di guerra hanno svolto un'attività particolarmente intensa e cruenta di repressione della lotta parti-

giana nelle zone occupate della ex Jugoslavia. Furono ben 164 i magistrati ordinari che – d’ufficio o su loro domanda per evitare il servizio militare in prima linea? – avevano operato presso i tribunali di guerra, ma sulla loro attività è calato un impenetrabile velo di oblio.

Infine vi sono i magistrati della RSI, opportunamente selezionati tra i capi dei principali uffici giudiziari maggiormente compromessi con il regime di occupazione nazi-fascista e tra quelli che avevano aderito al partito fascista repubblicano e ottenuto promozioni durante i 20 mesi della repubblica di Salò.

Ebbene, salvo i pochi casi in cui è stato disposto il collocamento a riposo d’ufficio (talvolta poi revocato) ovvero un procedimento di epurazione ha quantomeno avuto inizio, queste categorie di magistrati che, per la carica ricoperta o per le attività svolte risultavano a vario titolo compromessi con il regime fascista o peggio con la RSI, sono transitati senza colpo ferire nell’Italia repubblicana e hanno proseguito una brillante o quantomeno ordinaria carriera sino alla messa a riposo per limiti di età.

3.2 *La riforma dell’ordinamento giudiziario*

Gli atteggiamenti di continuità nella magistratura sono stati propiziati dallo stesso legislatore che si è trovato ad operare dopo la Liberazione, prima ancora dell’entrata in funzione dell’Assemblea costituente. In mancanza di un organo rappresentativo elettivo, la funzione legislativo era svolta dal potere esecutivo, nel caso di specie il governo De Gasperi, con Togliatti Ministro della giustizia, cui si deve appunto il decreto del 30 maggio 1946 (v. *retro*, par. 2).

Quel decreto ha molte anime: quella, già messa in rilievo, di rottura del rapporto di diretta dipendenza del pubblico ministero dal Ministro della giustizia; quella che introduce maggiori garanzie sullo stato giuridico dei magistrati, a partire dall’inamovibilità della sede e delle funzioni e dal procedimento disciplinare; ma anche quella che mantiene la tradizionale rigida organizzazione gerarchica, cui è dedicata la prima sezione del titolo II, sotto certi aspetti rafforzando i poteri di sorveglianza dei capi degli uffici sui magistrati dipendenti, a tutti i livelli della scala gerarchica, dalla Cassazione alle preture.

Il potere dei vertici trova puntuale riscontro nella composizione del

CSM. Ne fanno parte di diritto il primo presidente e il procuratore generale della Cassazione, cinque primi presidenti di corte di appello o presidenti di sezione della Cassazione, due procuratori generali di corte di appello o avvocati generali presso la Cassazione, tre consiglieri di Cassazione o magistrati giudicanti di grado equiparato, un sostituto procuratore generale della Cassazione o magistrato requirente di grado equiparato. In totale, oltre ai 2 membri di diritto, 11 componenti di cui 4 consiglieri di Cassazione o di grado equiparato e 7 di grado superiore. Una composizione, cioè, ancora più verticistica di quella prevista dall'ordinamento Grandi, che si limitava a stabilire che, oltre ai due componenti di diritto, gli otto membri effettivi dovevano essere di grado non inferiore a consigliere di Cassazione.

Anche la composizione del collegio elettorale sacrifica la bassa magistratura. Ne fanno parte i componenti dei consigli giudiziari (presidente e procuratore generale della corte di appello, un consigliere di Cassazione, due magistrati di corte di appello e due magistrati di tribunale, eletti da tutti i magistrati del distretto), nonché cinque consiglieri di Cassazione e cinque magistrati in servizio presso il Ministero della giustizia, eletti rispettivamente dai magistrati della Cassazione e del Ministero. Sarà appunto un CSM così composto e così eletto a governare, a mezzadria con il Ministro della giustizia, il sistema giudiziario sino all'entrata in funzione nel 1959 del CSM previsto dalla Costituzione, ma ancora saldamente controllato dai vertici della magistratura. La legge del 1958 istitutiva del nuovo CSM prevedeva infatti che dei 14 componenti eletti dalla magistratura sei fossero magistrati di Cassazione, quattro di corte di appello e quattro di tribunale. Tenendo conto dei due componenti di diritto – primo presidente e procuratore generale della Cassazione – la maggioranza dei componenti togati – 12 su 16 - proviene dai magistrati di Cassazione e di corte d'appello. Solo con la riforma del CSM del 1975 il numero degli esponenti della bassa magistratura aumenterà proporzionalmente: su venti togati, i magistrati di tribunale sono otto, quattro i consiglieri di appello e otto quelli di Cassazione.

Confrontando la composizione dei CSM che si sono succeduti sino al 1975 con i ruoli della magistratura del 1968 ci si rende conto di quale sia stata, in termini di continuità, l'incidenza degli alti magistrati nell'amministrare la giustizia e nelle funzioni di autogoverno nel primo trentennio dell'Italia repubblicana: erano stati assunti in servizio prima

del 1944 tutti i magistrati di Cassazione (524) e il 70% dei consiglieri d'appello (1317), mentre il 99% dei magistrati di tribunale (2692) era entrato in servizio dopo il 1944. Dieci anni dopo la legge istitutiva del CSM costituzionale l'alta magistratura, distribuita nelle sezioni della Cassazione e da cui venivano estratti i capi degli uffici, era ancora per tre quarti di origine fascista. Furono appunto questi i magistrati che vennero chiamati a pronunciarsi in ultima istanza con atteggiamento molto critico sull'applicazione delle sanzioni contro il fascismo e contro i collaborazionisti della RSI, e con maggior zelo sui reati del codice penale e del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza ancora in vigore malgrado l'incompatibilità con i principi di libertà sanciti dalla Costituzione repubblicana.

A titolo di campione converrà seguire le vicende di alcuni alti magistrati che operarono a cavallo tra il regime fascista e lo Stato repubblicano.

3.3 *Gli uomini della continuità*

In tema di continuità la vicenda più emblematica ha una dimensione collettiva: riguarda i quattro consiglieri di Cassazione che dal 1939 al 1943 hanno operato presso il Tribunale della razza, di cui tre sono poi divenuti giudici della Corte costituzionale. Si tratta anche della vicenda più nota e basterà qui richiamarla per sommi capi.

Gaetano Azzariti, Antonio Manca e Giovanni Petraccone erano stati nominati dal Ministro dell'interno il primo presidente e gli altri due componenti del Tribunale della razza, mentre Giuseppe Lampis svolgeva le funzioni di capo di gabinetto del presidente. Azzariti era stato pressoché ininterrottamente responsabile dell'Ufficio legislativo del Ministero della giustizia dal 1928 al 1949, nel frattempo era pure stato ministro della giustizia del primo governo Badoglio, consulente giuridico del Ministro della giustizia Togliatti, presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche dal 1949, in pensione nel 1951, nominato nel 1955 dal Presidente Gronchi giudice della Corte costituzionale, di cui era poi stato eletto presidente dai suoi colleghi nel 1957. Antonio Manca nel periodo repubblicano era stato direttore generale del personale presso il Ministero della giustizia, presidente della corte di appello di Roma e dal 1954 procuratore generale della Cassazione, eletto giu-

dice costituzionale dai colleghi della Cassazione nel 1956, era rimasto in carica sino al 1968. Giuseppe Lampis viene eletto giudice costituzionale dai colleghi della Cassazione nel 1953, mentre più modestamente Giovanni Petraccone diviene presidente di sezione della Cassazione e nel 1946 è eletto vice presidente dell'Associazione nazionale magistrati.

Per non fare torto a nessuno è questo il momento per ricordare anche la vicenda di Luigi Oggioni (classe 1892), che nel 1943 segue le sezioni della Cassazione istituite nel territorio della RSI e poi transita senza colpo ferire nella magistratura dell'Italia repubblicana, ove diviene primo presidente della Cassazione dal 1959 al 1962, anno del pensionamento per limiti di età. Nel 1966 verrà poi nominato giudice della Corte costituzionale dal Presidente della Repubblica Giuseppe Saragat, rimanendo in carica, negli ultimi anni, quale vice-presidente, sino al termine del mandato nel 1978.

Senza alcuna pretesa di completezza, sono significativi i percorsi di altri magistrati di Cassazione a vario titolo compromessi con il regime o comunque non in sintonia con il nuovo ordinamento repubblicano, alcuni in carriera sino alla fine degli anni Settanta/primi anni Ottanta del secolo scorso.

Il più anziano è Massimo Pilotti (classe 1879). Definito da Togliatti uomo “di fiducia del governo fascista al momento della conquista dell’Etiopia” e ritenuto “fiduciario del governo fascista in politica internazionale”, il 6 agosto 1944 viene nominato procuratore generale della Cassazione dal Ministro della giustizia Tupini del governo Bonomi. Gli viene pure conferito l’incarico di presiedere le commissioni di epurazione del Ministero degli esteri, del consiglio di Stato, della Corte dei conti e dell’avvocatura dello Stato, da cui si dimette a novembre dello stesso anno dopo essere stato accusato di avere tratto benefici dal regime e di avere “tramato” con alti funzionari sottoposti a procedimento di epurazione per agevolarne il proscioglimento o la riduzione delle sanzioni. Il 4 gennaio 1947 fu protagonista di una clamorosa manifestazione di fede monarchica: in occasione del discorso inaugurale dell’anno giudiziario omette platealmente di salutare il capo provvisorio dello Stato Enrico De Nicola e non fa alcun riferimento al nuovo ordinamento repubblicano. Venne poi rimosso dall’incarico di procuratore generale nel 1948 e nominato con il suo consenso presidente del tribunale superiore delle acque pubbliche, ca-

rica che per l'occasione venne equiparata a quella di procuratore generale della Cassazione.

Di poco più giovane è Vincenzo De Ficchy (classe 1880), ricoperto di "incarichi e di onori" negli anni del regime, componente del CSM e del SCD dal 1941 al 1943. L'11 novembre 1944 viene nominato dal guardasigilli Tupini del governo Bonomi presidente della II sezione penale della Cassazione e poi presidente della commissione per l'epurazione, da cui venne esonerato per avere ricoperto l'incarico "con scarso impegno e poca fermezza". Torna così a presiedere la II sezione penale della Cassazione, rimasta famosa per gli annullamenti delle sentenze di condanna emesse in primo grado dalle corti di assise straordinarie istituite per giudicare i reati di "collaborazionismo con il tedesco invasore" commessi durante la RSI.

Ernesto Eula (classe 1889) era assai bene inserito nel regime fascista: collaboratore della rivista "Echi e commenti" con articoli che illustrano la trasformazione fascista dello stato "ormai attuata sotto i segni della rivoluzione mussoliniana e della romanità", estimatore della rivista "il Diritto razzista", di cui aveva apprezzato "la nobiltà del fine" e "l'intrinseco altissimo pregio", componente del CSM e della Suprema corte disciplinare (SCD) tra il 1941 e il 1943, collaboratore nel medesimo periodo dell'Ufficio legislativo del direttorio del PNF. Sottoposto a procedimento di epurazione e dispensato dal servizio con decreto dell'11 novembre 1944, a seguito di ricorso era stato reintegrato nelle funzioni nell'aprile 1945, procuratore generale (1953-1954) e poi primo presidente della Cassazione dal 1954 al 1959. Forse dimentico dei principi costituzionali in tema di indipendenza anche interna della magistratura, in un periodo di rivendicazioni della magistratura associata particolarmente intense e vivaci, anche mediante il ventilato ricorso a forme di astensione dal lavoro, è autore nel 1956 di un appello telegrafico, non a caso indirizzato ai capi degli uffici giudiziari, "per esortare fermamente magistrati tutti dignitoso composto atteggiamento entro ordine legale".

Un cenno particolare meritano tre magistrati dichiaratamente antisemiti durante gli anni del regime e uno anche nel periodo repubblicano. Mario Baccigalupi, giudice del tribunale di Milano e poi dal 1944 del tribunale di Torino, ha tutti i titoli per essere definito il principale teorico del "razzismo giuridico italiano". pubblica numerosi articoli su "La Difesa della razza" e "Il Diritto razzista" ed è autore nel 1939 della

voluminosa monografia “Rinnovamento razziale nel pensiero giuridico”, ove pone il concetto di razza al centro del diritto e dell’intero sistema giuridico, dedicando ampio spazio alla nefasta influenza della “infezione ebraica”. Sottoposto a procedimento di epurazione “per avere scritto alcuni articoli di carattere razziale” venne prosciolto dalla commissione di prima istanza. Nel 1949 lo ritroviamo consigliere di corte di appello, destinato a Torino quale presidente di sezione del tribunale. In occasione del concorso per la promozione a consigliere di Cassazione, il 25 marzo 1955 il primo presidente della corte di appello di Torino Luigi De Litala invia al Ministero della giustizia un’informativa in cui tra l’altro segnala che “nelle materie agrarie non solo egli è uno dei maggiori competenti in Italia, ma ha scritto numerose note in varie materie giuridiche” - peraltro pudicamente non menzionate - “rivelando un robusto ingegno e un profondo intuito giuridico”. Baccigalupi è promosso consigliere di Cassazione in quello stesso anno e dal 1965 è presidente di sezione di Cassazione.

Altrettanto significativa è la posizione del giudice Carlo Alliney, profondamente compromesso con la politica razzista della RSI. Lo troviamo capo di gabinetto di Giovanni Preziosi, fanatico assertore di lungo corso del razzismo antiebraico e responsabile dell’Ispettorato generale per la demografia e la razza istituito nel marzo del 1944. L’Ispettorato progettava nuovi e più rigorosi provvedimenti in materia razziale e il giudice Alliney era stato appunto incaricato della stesura delle nuove norme. Non risulta che per questa imbarazzante attività nella RSI abbia subito alcuna conseguenza dopo la fine della guerra; fu promosso nel 1962 consigliere di Cassazione, poi nominato procuratore della Repubblica a Palermo e nel 1968 presidente di sezione della corte di appello di Milano.

Infine, particolarmente emblematica del processo di rimozione e manipolazione del razzismo antiebraico è la vicenda di Sofo Borghese (classe 1913), scolpita in ciò che ha lasciato scritto in materia durante il regime e poi nel periodo repubblicano. Nei primi anni Quaranta è giudice militare nei tribunali di guerra e poi nel tribunale militare di Milano anche nel periodo della RSI; nel 1939 e nel 1940 pubblica due ampi saggi sul “Monitore dei tribunali” (“Razzismo e diritto civile”, “Razzismo e diritto penale”), nei quali tra l’altro si legge che “gli ebrei rappresentano il pericolo maggiore per la nostra razza”. Lo ritroviamo giudice ordinario del tribunale di Torino e poi di Milano, autore nel

1949 di un commento sul “Foro italiano” dall’inquietante titolo “Considerazioni in materia di leggi e anti-leggi razziali”. In quel commento trova modo di affermare – dimentico di quanto lui stesso aveva scritto dieci anni prima – che “la campagna razziale non fu mai sentita in Italia, ove non è mai esistito un problema ebraico”, che “la massa degli italiani ebbe a ribellarsi sin dall’inizio all’immorale campagna razzista”, che “le leggi del dopoguerra volte a reintegrare i diritti patrimoniali dei cittadini dichiarati di razza ebraica... hanno creato in favore degli ebrei una posizione di privilegio per gli effetti sostanziali, procedurali e tributari”. Conclude che “non resta che augurarsi una oculata revisione legislativa, che attenui la portata di disposizione che per eliminare *alcune ingiustizie* [il corsivo è nostro] aprono la via ad altre”. Non risulta sia stato sottoposto a procedimento di epurazione e raggiunge i vertici della carriera – presidente di sezione e poi procuratore generale della Cassazione dal 1981 al 1983 – anno del pensionamento per limiti di età.

Si conclude con una vicenda – se mi è consentito il termine – ignominiosa questa rassegna di magistrati – alti e meno alti – transitati dal regime fascista all’ordinamento repubblicano; rassegna limitata a pochi casi, ma significativa – solo ora abbiamo incominciato a rendercene pienamente conto – di quanto sia stato colpevole e irresponsabile avere omesso di fare i conti, dentro e fuori della magistratura, con il nostro passato fascista e razzista e averne rimosso la memoria per oltre un cinquantennio, sino alle soglie degli anni Duemila.

Riferimenti bibliografici

- 1938 *Le leggi contro gli ebrei. Numero speciale in occasione del cinquantennale della legislazione antiebraica fascista*, in “La rassegna mensile di Israel”, n. 1-2, 1988, pp. 1-516.
- La Legislazione antiebraica in Italia e nel mondo*, Roma, Camera dei Deputati, 1989.
- O. ABBAMONTE, *La politica invisibile. Corte di Cassazione e magistratura durante il fascismo*, Milano, Giuffrè, 2003.
- G. ACERBI, *Le leggi antiebraiche e razziali italiane ed il ceto dei giuristi*, Milano, Giuffrè, 2011.
- E. BRUTI LIBERATI, *Magistratura e società nell’Italia repubblicana*, Bari, Laterza, 2018.

- L.P. D'ALESSANDRO, *Per una storia del Tribunale speciale: linee di ricerca tra vecchie e nuove acquisizioni*, in L. LACCHÈ (a cura), "Il diritto del duce. Giustizia e repressione nell'Italia fascista", Roma, Donzelli, pp. 151-173.
- E. DE CRISTOFARO, *Codice della persecuzione. I giuristi e il razzismo nei regimi nazista e fascista*, Torino, Giappichelli, 2008.
- S. FALCONIERI, *La legge della razza. Strategie e luoghi del discorso giuridico fascista*, Bologna, il Mulino, 2011.
- S. FALCONIERI, *I decreti antiebraici nei periodici giuridici italiani*, Roma TrE-Press, 2016.
- G. FOCARDI, *Le sfumature del nero: sulla defascistizzazione dei magistrati*, in "Passato e presente", n. 64, 2005, pp. 61-87.
- G. FOCARDI, *Magistratura e fascismo. L'amministrazione della giustizia in Veneto, 1920-1945*, Venezia, Marsilio, 2012.
- G. FOCARDI, *Arbitri di una giustizia politica: i magistrati tra la dittatura fascista e la Repubblica democratica*, in C. NUBOLA, G. FOCARDI (a cura), "Nei tribunali. Pratiche e protagonisti della giustizia di transizione nell'Italia repubblicana", Bologna, il Mulino, 2015, pp. 91-132.
- G. FUBINI, *La condizione giuridica dell'ebraismo italiano*, Torino, Rosenberg & Sellier, 2° ed. 1998 (1° ed. La Nuova Italia 1974).
- L. GARLATI, T. VETTOR (a cura), *Il diritto di fronte all'infamia del diritto. A 70 anni dalle leggi razziali*, Milano, Giuffrè, 2009.
- S. GENTILE, *La legalità del male. L'offensiva mussoliniana contro gli ebrei nella prospettiva storico-giuridica (1938-1945)*, Torino, Giappichelli, 2013.
- S. GENTILE, *La legislazione antiebraica del regime fascista. Un profilo*, in "Diritto penale XXI Secolo", n. 1, 2016, pp. 130-189.
- A. GRILLI, *Tra fronda e collaborazione. Magistrati nell'Italia occupata (1943-1945)*, Roma, Aracne editrice, 2017.
- G. MELIS, *La macchina imperfetta. Immagine e realtà dello Stato fascista*, Bologna, il Mulino, 2018.
- A. MENICONI, *Storia della magistratura italiana*, Bologna, il Mulino, 2012.
- G. NEPPI MODONA, *La magistratura italiana dalla Liberazione agli anni Cinquanta. Il difficile cammino verso l'indipendenza*, in "Storia dell'Italia repubblicana", vol. III, tomo II, Torino, Einaudi, 1996, pp. 83-137.

- G. NEPPI MODONA, *La giustizia in Italia tra fascismo e democrazia repubblicana*, in G. MICCOLI, G. NEPPI MODONA, P. POMBENI (a cura), "La memoria della guerra e della resistenza nella vita europea del dopoguerra", Bologna, il Mulino, 2001, pp. 223-283.
- G. NEPPI MODONA, *La magistratura italiana e l'epurazione mancata (1940-1948)*, in "Le Carte e la Storia", 2017, n. 1, pp. 25-37.
- I. PAVAN, *Prime note su razzismo e diritto in Italia. L'esperienza della rivista "Il diritto razzista" (1939-1942)*, in D. MENOZZI, M. MORETTI, R. PERTICI (a cura), "Cultura e libertà. Studi in onore di Roberto Vivarelli", Pisa, Edizioni della Normale, 2007, pp. 371-418.
- C. PAVONE, *La continuità dello Stato. Istituzioni e uomini in Italia, 1945-1948. Le origini della Repubblica*, Torino, Giappichelli, 1974.
- D. PETRINI, *La prevenzione inutile. Illegittimità delle misure praeter delictum*, Napoli, Jovene, 1996.
- C. POESIO, *Il confino fascista. L'arma silenziosa del regime*, Bari, Laterza, 2011.
- N. RONDINONE, *Il Tribunale della Razza e la magistratura*, in L. GARLATI, T. VETTOR (a cura), *Il diritto di fronte all'infamia del diritto. A 70 anni dalle leggi razziali*, Milano, Giuffrè, 2009, pp. 195-205.
- T. ROVATTI, *Leoni vegetariani. La violenza fascista durante la Rsi (1943-1945)*, Bologna, CLUEB, 2011.
- P. SARACENO, *I magistrati italiani tra fascismo e repubblica: brevi considerazioni su un'epurazione necessaria ma impossibile*, in "Clio", 1999, n. 1, pp. 65-109.
- M. SARFATTI, *La shoah in Italia. La persecuzione degli ebrei sotto il fascismo*, Torino, Einaudi, 2005.
- M. SARFATTI, *Mussolini contro gli ebrei. Cronaca dell'elaborazione delle leggi del 1938*, Torino, Zamorani, nuova edizione, 2017.
- G. SCARPARI, *I magistrati, il fascismo, la guerra*, in "Questione Giustizia", n. 2, 2008, pp. 71-118.
- G. SCARPARI, *Una rivista dimenticata: "Il diritto razzista"*, in "Il Ponte", n. 1, 2004, pp. 112-145.
- G. SPECIALE, *Giudici e razza nell'Italia fascista*, Torino, Giappichelli, 2007.
- H. WOLLER, *I conti con il fascismo. L'epurazione in Italia 1943-1948*, Bologna, il Mulino, 1997.
- R. ZANGRANDI, *Il lungo viaggio attraverso il fascismo. Contributo allo studio di una generazione*, Milano, Mursia, 1998 (1° ed. Torino, Einaudi, 1948).

Abstract - After the fall of the fascist regime organs, institutions and laws of the totalitarian state, such as the Special Tribunal for the State Defense, the racial laws and the Tribunal of the race, the police confinement against political opponents, were immediately canceled, but the traditional dependence of the judiciary from the government and the internal dependence of judges from the top of judiciary (that is to say the Supreme Court judges) were not undermined. Only the 1948 Constitution established the true principles of external and internal independence of the judiciary and individual judges: The judiciary is an order autonomous and independent of all other powers; the independence is guaranteed by the High Council of the Judi-

ciary; judges are subjected only to the law; judges are distinguished only by their different functions.

There are numerous reasons why the constitutional principles were not enforced for more than twenty years after the fall of the fascist regime. First of all, the Supreme Court judges deeply compromised with the fascism and also the racism against Jewish people were not purged; they disregarded the Constitution and went on exercising their power of hierarchical supremacy on the dependent judges. The successful career of some high ranking magistrates are followed closely from the fascist regime to the top of the judiciary and to the Constitutional Court, until the end of the seventies of the last century.